



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 75 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 3771/16 del 10.10.2016 emessa nel giudizio BUCIUNI' ARMANDO contro il Comune di TAORMINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A..
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20

Presenti n. 10

In carica n. 20

Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppe e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 18° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 3771/16 del 10.10.2016 emessa nel giudizio BUCIUNI' ARMANDO contro il Comune di TAORMINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A..

Premesso che il Sig. BUCIUNI' Armando ha citato il Comune di TAORMINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., innanzi alla Commissione Tributaria di Palermo, proponendo appello avverso sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.6745/15 Sez.5, che aveva rigettato il ricorso presentato dall'appellante avverso l'intimazione di pagamento n. 29520149006915305000 della Riscossione Sicilia S.p.A. per un importo di € 31.344,04 relativo ai canoni di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002, eccettuando la prescrizione del credito tributario.

che in data 07/03/2017, prot. com.le n. 5120, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 3771/16 - R.G. n. 1236/16 - del 10/10/2016, depositata in cancelleria il 02.11.2016, con cui il Presidente della Commissione Tributaria di PALERMO Sez. staccata di MESSINA, Sezione 10,

- a) ha accolto l'appello di BUCIUNI' Armando;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, **da corrispondersi in solido con la Riscossione Sicilia S.p.A.,**

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. BUCIUNI' Armando ammontano complessivamente ad € 1.459,12, sulla base della seguente specifica:

▶ spese processuali	€ 1.000,00
▶ spese generali 15% (su € 1.000,00)	€ 150,00
▶ C.P.A. 4% (su € 1.150,00)	€ 46,00
▶ Iva 22% (su € 1.196,00)	€ 263,12
totale complessivo € 1.459,12.	

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;

b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

>la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

>la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

>i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la

gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- > nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore di Buciuni Armando ai sensi dell'art.194 comma1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 1.459,12, da corrispondere in solido con la Riscossione Sicilia S.p.A., dalla sentenza esecutiva della Commissione Tributaria di PALERMO Sez. staccata di MESSINA, Sezione 10, n.3771/16 del 10/10/2016, depositata in Cancelleria il 02.11.2016;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.


IL SINDACO
Dott. Eligio Giardina

AL COMUNE DI TAORMINA

Ufficio Contenzioso Tributario

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0005120 del 07/03/2017
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI
Segretario Generale

Al dirigente del contenzioso

Oggetto: sentenza della Commissione Tributaria Regionale n° 3771/10/16 Buciuni Armando.

In relazione alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale n° 3771/10/16 resa nel giudizio promosso dal sig. Buciuni Armando avverso le intimazioni di pagamento TOSAP 2000,2001,2002. Si osserva che la sentenza sfavorevole al Comune di Taormina, che ha ribaltato la sentenza di primo grado favorevole al comune di Taormina, è dipesa dal fatto che la Riscossione Sicilia S.p.A. non ha interrotto i termini di prescrizione a seguito della notifica della cartella di pagamento notificata in data 25.02.2004


Le intimazioni notificate ed impugnate dal ricorrente, infatti, sono state notificate oltre i cinque anni previste dalla legge quale termine generale di prescrizione per i tributi locali.

Se è vero, pertanto, che la sentenza è errata nella parte in cui ha condannato in solido l'Agente di Riscossione ed il Comune di Taormina al pagamento delle spese processuali, non si ritiene comunque economicamente vantaggioso per l'Ente la proposizione di un ricorso in Cassazione per la sola parte relativa al recupero delle spese di giudizio.

Taormina 03.03.2017

Con Osservanza

Giuseppe dott. Galeano



Allegati

Sentenza



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PALERMO SEZ. STACCATA DI MESSINA

SEZIONE 10

SEZIONE
N° 10
REG. GENERALE
N° 1236/2016
UDIENZA DEL
10/10/2016 ore 09.30

riunita con l'intervento dei Signori.

<input type="checkbox"/>	MICALI	SANTA	Presidente
<input type="checkbox"/>	GIORGIANNI	ANGELO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CRESCENTI	EMANUELE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°
3771/10/16

PRONUNCIATA IL:

10/10/16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02/11/16

Il Segretario

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO

Giovanna Russo

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1236/2016
depositato il 18/02/2016

- avverso la sentenza n. 6745/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MESSINA

contro:

AG RISCOSSIONE MESSINA RISCOSSIONE SICILIA S P A.

difeso da:

PUSTORINO ELENA

VIA PRIMO SETTEMBRE 116 98122 MESSINA

contro:

COMUNE DI TAORMINA

CORSO UMBERTO 217 98039 TAORMINA

DIFESO DA:

CALCANTO CIVISOPPG - (CORSO UMBERTO N° 214 - 98039 TAORMINA)

proposto dall'appellante:

BUCIUNI' ARMANDO

VIA GIARDINAZZO 36 98039 TAORMINA ME

difeso da:

EMMI SERENA

VICO ZECCA 31 98039 TAORMINA ME

Atti impugnati:

AVVISO DI INTIMAZIONE n° 29520149006915305000 TOSAP 2000

AVVISO DI INTIMAZIONE n° 29520149006915305000 TOSAP 2001

AVVISO DI INTIMAZIONE n° 29520149006915305000 TOSAP 2002



Buciuni Armando proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.29520149006915305000, con la quale la Riscossione Sicilia s.p.a. intimava il pagamento dell'importo di 31.344,04 per canoni di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002, eccependo la prescrizione del credito tributario.

Costituitisi la Riscossione Sicilia s.p.a. ed il Comune di Taormina, contestavano i motivi di ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, con sentenza n. 6745/515 del 3 luglio 2015 rigettava il ricorso.

Avverso la sentenza predetta proponeva appello Buciuni Armando ribadendo l'eccezione di prescrizione.

La Commissione, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere riformare la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso del contribuente.

Invero, l'appello è fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio..

Invero, la Commissione non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha erroneamente ritenuto la mancata impugnazione della presupposta cartella, mentre il ricorso non concerneva i vizi relativi alla stessa ma adduceva fatti estintivi del credito vantato.

Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta idonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è illegittima e infondata, in considerazione che l'intimazione di pagamento è dell'8 ottobre 2014 e la notifica della cartella è del 25 febbraio 2004.

Infatti, essendo decorsi trascorsi oltre dieci anni dalla data di notifica della cartella e non risultando dagli atti nessun atto interruttivo, si è maturato il termine prescrizioneale. Deve al riguardo precisarsi che non ha nessuna rilevanza l'ammissione di debenza degli importi da parte del contribuente, in quanto il correlativo atto è del 25 febbraio 2004 e quindi anteriore alla notifica della cartella.

9

Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello del Buciuni.

Alla soccombenza consegue la condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1000, oltre gli oneri di legge.

PQM

Accoglie l'appello del contribuente e condanna in solido l'Agente di Riscossione ed il Comune di Taormina al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1000, oltre gli oneri di legge.

Messina, 10 ottobre 2016

Il Relatore
Angelo Giorgianni

Il Presidente




PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30


Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 27 DIC. 2017


Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 28 DIC 2017

S. 3771/16 Preu. 807/17
€ 1.459,12
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto


COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 13/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 3771/16 del 10.10.2016 emessa nel giudizio BUCIUNI' ARMANDO contro il Comune di TAORMINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A

Considerato che in data 07/03/2017, prot. com.le n. 5120, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 3771/16 - R.G. n. 1236/16 - del 10/10/2016, depositata in cancelleria il 02.11.2016, con cui il Presidente della Commissione Tributaria di PALERMO Sez. staccata di MESSINA, Sezione 10,

- a) ha accolto l'appello di BUCIUNI' Armando;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, **da corrisondersi in solido con la Riscossione Sicilia S.p.A.**

Preso atto che le spese di lite da rifondere al Sig. BUCIUNI' Armando ammontano complessivamente ad € 1.459,12, sulla base della seguente specifica:

▶ spese processuali	€ 1.000,00
▶ spese generali 15% (su € 1.000,00)	€ 150,00
▶ C.P.A. 4% (su € 1.150,00)	€ 46,00
▶ Iva 22% (su € 1.196,00)	€ 263,12
totale complessivo € 1.459,12.	

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, a favore di Buciuni Armando ai sensi dell'art.194 comma1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 1.459,12, da corrispondere in solido con la Riscossione Sicilia S.p.A., dalla sentenza esecutiva della Commissione Tributaria di PALERMO Sez. staccata di MESSINA, Sezione 10, n.3771/16 del 10/10/2016, depositata in Cancelleria il 02.11.2016, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato

IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

30 DIC 2017

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE